

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La VI Commissione,

considerato che l'articolo 3, comma 175, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, indica nella data del 31 gennaio 1997 il termine perentorio per esercitare l'opzione per la determinazione dell'Iva nei modi ordinari e per la disciplina ordinaria ai fini delle imposte sui redditi;

la disposizione, collegata alle semplificazioni contabili ed all'istituzione di un regime forfettario per le persone fisiche esercenti imprese, ovvero arti e professioni, che non hanno realizzato, un volume d'affari, riferito al 1996, superiore a venti milioni di lire, accanto ad altre misure tese a snellire il carico di adempimenti contabili per le aziende, impone l'applicazione di sanzioni in relazione al permanere di una serie di requisiti, connessi: a) al non utilizzo di beni strumentali di costo complessivo, al netto degli ammortamenti, superiore a venti milioni; b) alla non effettuazione di cessioni all'esportazione; c) alla corresponsione, a dipendenti o altri collaboratori stabili, di compensi complessivi, tenendo conto anche dei contributi previdenziali ed assistenziali, non superiori al settanta per cento del volume d'affari;

il superamento in corso d'anno anche di uno solo di tali parametri espone il contribuente a sanzioni da cinquecentomila lire a lire cinquemilioni, se il superamento non eccede il cinquanta per cento, ed alle normali sanzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del

1973 e n. 633 del 1972 nel caso di superamento oltre il cinquanta per cento;

per tali ragioni, la posizione di ogni singolo contribuente, che alla data del 31 dicembre 1996 presentava le caratteristiche innanzidette andrà valutata ed esaminata con particolare attenzione e con riferimento agli sviluppi aziendali prevedibili nel 1997;

qualora la situazione dell'azienda non sia tale da garantire il mantenimento dei parametri funzionali alla corretta fruizione delle disposizioni semplificative, onde evitare situazioni penalizzanti e sanzioni amministrative, occorrerà procedere, entro il 31 gennaio 1997, all'effettuazione di apposita opzione all'ufficio Iva per poter uscire dal regime particolare dettato dai commi da 171 a 180 del richiamato articolo 3 della legge n. 662 del 1996;

le richiamate necessarie valutazioni, che impongono una precisa e puntuale verifica delle situazioni con ogni singolo contribuente potenzialmente interessato dalle disposizioni citate, rendono di fatto improponibile il termine del 31 gennaio 1997 —:

impegna il Governo

ad assumere le iniziative necessarie affinché il termine indicato sia prorogato sino al 15 marzo 1997, facendolo così coincidere con la scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale Iva.

(7-00132) « Armosino, Frosio Roncalli, Conte, Berruti, Leone, Paroli, Benvenuto, Giovanni Pace, Carlo Pace, Brunale, Contento, D'Alia, Alberto Giorgetti, Cennamo, Targetti, Agostini ».